



COMUNE DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Art. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Con il presente regolamento il Comune di Masserano intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 36/2001 e dell'art. 7, c. 1 della L.R. 19/2004.

Il presente regolamento si applica agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature di nuova installazione e alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz e con potenza superiore a 5 W.

In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti per telefonia mobile.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A., ad eccezione di quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- l'esposizione intenzionale per scopi diagnostici e terapeutici;
- gli apparecchi ed i dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001.

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente regolamento all'interno del Comune di Masserano è consentita in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per i singoli beni classificati come aree sensibili per i quali l'installazione può essere totalmente vietata.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che negli spazi – aperti o chiusi – di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento comunale.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni, come descritte al punto 2 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata D.G.R.):

2.1. Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Zone di installazione condizionata:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

2.2. Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Zone di vincolo:

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.;
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore e 500 W.

Zone di installazione condizionata:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

Si assumono inoltre le definizioni di cui all'art. 3 della L. n. 36 del 22/02/2001 e all'art. 3 della L.R. n. 19 del 03/08/2004.

Art. 3 SITUAZIONE ESISTENTE

La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Masserano è riportata negli Allegati al presente regolamento ed è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

Art. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ²⁾

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4.1 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Tab. 1/a - Aree sensibili

N. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale, ...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate, ...)	Installazione vietata/condizionata
1.1	Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria dell'Infanzia - Scuola Secondaria	Via Collegio 5 – Foglio mappale	Installazione vietata
1.2	Scuola dell'Infanzia	Via XXV Aprile 2 - Foglio mappale	Installazione vietata
1.3	Casa di riposo per anziani"	Via Roma 60 - Foglio mappale	Installazione condizionata
1.4	Parco giochi	P.za Boggio – Foglio mappale	Installazione vietata
1.5	Parco giochi	Via XXV Aprile – Foglio mappale	Installazione vietata
1.6	Area sportiva polivalente	Via Martiri Libertà – Foglio Mappale	Installazione condizionata
1.7	Campo sportivo Comunale	Regione Molino Fasolo – Foglio mappale	Installazione condizionata

Tab. 2/a – Zone di installazione condizionata

N. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b, c, d, e)	Presenza area sensibile
2.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dalle scuole (Via Collegio 5 – foglio mappale)		No	a	1.1
2.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dal parco giochi (P.za Boggio – foglio mappale)		No	a	1.4
2.3	Area compresa nel raggio di 30 metri dal parco giochi (Via XXV Aprile 2– foglio mappale)		No	a	1.5
2.4	Area compresa nel raggio di 30 metri dalle scuole (Via XXV aprile – foglio mappale)		No	a	1.1
2.5	Centro storico – confini come da PRGC		No	c	1.1
2.6	Palazzo comunale		Si	c	
2.7	Aree soggetta a vincolo paesaggistico (Galassini) – località Baraggia		No	d	
2.8	Fabbricato comunale – Villa Novaro		No	c	

Tab. 3/a – Zone di attrazione

N. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b, c)
3.1	Zona industriale in Regione San Giacomo		Impianti telefonia (rif. Allegati)	a
3.2	Area rurale (croce) foglio 13 mappali 463, D, 185, 186		No	b
3.3	Edificio comunale – Fraz. Mombello		No	c
3.4	Edificio comunale – cimitero capoluogo Via Per Brusnengo		No	c
3.5	Edificio Comunale – Fraz. Cacciano		No	c
3.6	Edificio Comunale – Fraz. Perini		No	c
3.7	Edificio Comunale – P.za Boggio		No	c
3.8	Edificio Comunale – Via Roma (Teatro Comunale)		NO	c

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

4.2 – IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Tab. 1/b – Aree sensibili ³⁾

N. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale, ...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate, ...)	Installazione vietata/condizionata *
1.1	Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria dell'Infanzia - Scuola Secondaria	Via Collegio 5 – Foglio mappale	Installazione vietata
1.2	Scuola dell'Infanzia	Via XXV Aprile 2 - Foglio mappale	Installazione vietata
1.3	Casa di riposo per anziani"	Via Roma 60 - Foglio mappale	Installazione vietata
1.4	Parco giochi	P.za Boggio – Foglio mappale	Installazione vietata
1.5	Parco giochi	Via XXV Aprile – Foglio mappale	Installazione vietata
1.6	Area sportiva polivalente	Via Martiri Libertà – Foglio Mappale	Installazione condizionata
1.7	Campo sportivo Comunale	Regione Molino Fasolo – Foglio mappale	Installazione condizionata

Tab. 2/b – Zone di vincolo

N. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punto 2.2 della D.G.R. (a,b)	Presenza area sensibile
2.1	Centro storico – confini come da PRGC		No	a	1.1
2.2	Area urbana – confini come da delimitazione del centro abitato approvato dall'Ente		Impianti radio/tv (rif. Allegati)	b	1.2

Tab. 3/b – Zone di installazione condizionata

N. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punto 2.2 della D.G.R. (a, b, c, d)	Presenza area sensibile
3.1	Area compresa nel raggio di 30 metri dalle scuole (Via Collegio 5 – foglio mappale)		No	a	1.1
3.2	Area compresa nel raggio di 30 metri dal parco giochi (P.za Boggio – foglio mappale)		No	a	1.4
3.3	Area compresa nel raggio di 30 metri dal parco giochi (Via XXV Aprile 2– foglio mappale)		No	a	1.5
3.4	Area compresa nel raggio di 30 metri dalle scuole (Via XXV aprile – foglio mappale)		No	a	1.1
3.5	Aree soggetta a vincolo paesaggistico (Galassini) – località Baraggia		No	c	
3.6	Palazzo comunale		Si	b	

Tab. 4/b – Zone di attrazione ⁴⁾

N. sito	Dati identificativi dell'area (vie che delimitano l'area, mappali, ...)	Classe PRGC	Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punto 2.2 della D.G.R. (a, b, c)
3.1	Area rurale (croce) foglio 13 mappali 463, D, 185, 186		No	b
3.2	Edificio comunale – Fraz. Mombello		No	c
3.3	Edificio comunale – cimitero capoluogo Via Per Brusnengo		No	c
3.4	Edificio Comunale – Fraz. Cacciano		No	c
3.5	Edificio Comunale – Fraz. Perini		No	c
3.6	Edificio Comunale – P.za Boggio		No	c
3.7	Edificio Comunale – Via Roma (Teatro Comunale)		NO	c

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Art. 5 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutte le aree sensibili per le quali l'installazione è condizionata, così come previsto in tabella 1/a al punto 4.1, la stessa è soggetta alle disposizioni successivamente indicate analogamente a quanto previsto per le zone a installazione condizionata.

Nelle restanti aree sensibili l'installazione di impianti è totalmente vietata fatte salve le deroghe previste dalla D.G.R. al paragrafo 3.2.

Il Comune ⁵⁾, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, quali ad esempio:

- a) per le aree sensibili per le quali in Tab. 1/a al punto 4.1 del presente documento è prevista l'installazione condizionata così come per le aree di cui al punto a) paragrafo 2.1 della D.G.R. il Comune potrà richiedere uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam...);
- b) l'Amministrazione comunale, per la realizzazione di nuove antenne nelle aree individuate come beni culturali e nel centro storico, così come individuato da PRGC, potrà avvalersi di concorsi di idee concordando con il gestore il tipo di manufatto ed il contesto in cui verrà inserito, ad esempio:
 - scelta del sostegno;
 - soluzioni tecnico – estetiche;

- altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio);
 - divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti;
 - la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento.
- c) la richiesta di installazione per le aree soggette a vincoli di cui ai punti d), e) del paragrafo 2.1 della D.G.R. dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento in particolare nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99, in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli enti medesimi;
- d) in seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, dove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può invitare i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso lo sconfinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

Sono fatte salve comunque le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale, ecc.).

All'interno delle zone di attrazione sono previste le seguenti procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato al punto 8 della D.G.R.:

- a) utilizzando la DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2006, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
- b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003, rispettivamente:
 - 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativi dai gestori.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al allo Sportello Unico delle attività produttive e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui

all'art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda allo sportello unico attività produttive abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Lo Sportello Unico procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 7 del presente Regolamento.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Lo Sportello Unico rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della D.G.R. presentati secondo le modalità descritte all'art. 10 del presente regolamento; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Lo Sportello Unico può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo solo ed esclusivamente in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Lo Sportello Unico trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2004.

Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 7

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ⁶⁾

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

(vengono riportati di seguito i casi previsti nel punto 8, c. 1 della D.G.R. n. 16/757 del 05/09/2005, il Comune può scegliere quali applicare ed eventualmente ampliare la casistica a propria discrezione)

- a. alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongono la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d. alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, dei seguenti impianti (punto 10 della D.G.R.):
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.
- e. alla realizzazione di impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della D.G.R., secondo comma.

Art. 8

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per gli impianti di cui all'art. 7 del presente regolamento si prevedono le seguenti procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati:

- a. DIA, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
- b. ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003, rispettivamente:
 - 1) entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - 2) entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
- c. in caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori, così come previsto dall'art. 87, comma 3 del D.Lgs. 259/2003.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 9

SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. 19/2004, per ogni singola installazione, come indicate dal punto 9 della D.G.R., sono individuate:

- a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10 della D.G.R., inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità di versamento di seguito indicate:

Versamento sul c/c postale n. 15899131, intestato al Comune di Masserano, Via Roma 190, 13866 Masserano

Si dovrà indicare come causale “*Versamento oneri istruttoria impianti radioelettrici di cui all’art. 14 L.R. 19/2004*”

Il Comune provvede a versare ad ARPA, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 19/2004, un percentuale pari al 40% della somma versata dal gestore al Comune in concorso alle spese derivanti dall’attività di controllo.

Art. 10

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI E PERIODO TRANSITORIO

I gestori devono presentare il programma localizzativo degli impianti entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune e al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Tutela della Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Biella.

1. Contenuti

Il programma deve contenere la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all’installazione nell’arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l’incremento della rete (ad esempio l’aumento della popolazione utente, la copertura radioelettrica o la qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l’investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all’art. 2, c. 3 della Legge Regionale n. 19 del 03/08/2004.

Possono essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui all’art. 4 e alle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 9, al solo fine dell’applicazione delle procedure semplificate di cui all’art. 8.

2. Proposte localizzative

Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti, in conformità all’art. 5, punto d).

Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l’individuazione di un’area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell’impianto.

3. Modalità di redazione e presentazione del programma

I gestori presentano annualmente entro il 31 dicembre in formato cartaceo (ed elettronico) il programma localizzativo al Comune e in copia alla Provincia di Biella (Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Tutela della Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche), ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell’anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

4. Clausole di riservatezza

Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, c. 2 della L.R. 19/2004 nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Il Comune è inoltre tenuto ad emanare provvedimenti di diniego per le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel programma annuale, o nelle sue integrazioni trimestrali, che non siano ragionevolmente motivate, dal richiedente, con "ragioni di urgenza e indifferibilità". La valutazione di tali ragioni, nel caso siano presenti, sarà parimenti condotta dal Comune seguendo regole di ragionevolezza, motivazione e certezza.

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso.

Art. 11 CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla L.R. 07/01/2001 n. 1 e alla L.R. 03/08/2004 n. 19 avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'art. 10 e il controllo a campione degli stessi.

Previ accordi specifici, il Comune può affidare all'ARPA:

- un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico, che verrà reso pubblico nei modi ritenuti più idonei;
- l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa.

Art. 12 IMPIANTI MOBILI PROVVISORI

1. Per le particolari esigenze di breve durata e comunque non superiore a mesi sei di cui al successivo comma 2, è ammissibile l'installazione di impianti mobili, intesi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili.

Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risulta consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermo restando il tempo tecnico di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune;
- per ragioni di soccorso e protezione civile;
- per prove tecniche ed esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

3. Per i casi di cui al comma precedente deve essere inviata comunicazione all'A.R.P.A., con le modalità indicate dalla D.G.R. 02/11/2004 n. 19-13802, entro 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento.

4. Le richieste di proroga dovranno essere corredate da relazione che giustifichi la richiesta.

5. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate dall'art. 4, punto 4.1, Tab. 1/a, e dall'art. 4, punto 4.2, Tab. 1/b, del presente Regolamento.

Art. 13 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN SERVIZIO

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 02/11/2004, n. 19-13802, allegato A e allegato 1 entro sette giorni dall'attivazione.

Art. 14 SANZIONI

1. Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi punti:

- per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni

sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;

- in caso di omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;
- le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati a finalità di interesse pubblico e ad interventi in materia ambientale.

Art. 15 PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:10.000, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione (Allegato 1) e per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (Allegato 2).

Sulla cartografia sono individuate le aree descritte all'art. 4 del presente regolamento, in cui viene suddiviso il territorio comunale, con l'utilizzo di colori differenti ⁹⁾.

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Definizione	Colore	Retino
Aree sensibili	Verde	Pieno
Zone di installazione condizionata	Arancione	Pieno
Zone di attrazione	Blu	Pieno
Zone neutre	-	-

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Definizione	Colore	Retino
Aree sensibili	Verde	Pieno
Zone di vincolo	Giallo	Pieno
Zone di installazione condizionata	Arancione	Pieno
Zone di attrazione	Blu	Pieno
Zone neutre	-	-

Art. 16
ESECUTIVITA'

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Cartografia in scala 1:10.000, per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione;

ALLEGATO 2: Cartografia in scala 1:10.000, per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n. 44 recante: “Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59”;
- ❖ Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- ❖ D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- ❖ Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- ❖ L.R. 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- ❖ D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per l’installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”. Rettifica all’Allegato numero 1 per mero errore materiale;
- ❖ D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 “Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli articoli 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione”;
- ❖ D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 “Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”.